



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Settore I

Ufficio Contenzioso

Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Albo di avvocati esterni e professionisti di cui all'art.12 del D.Lgs n.546/1992 per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

In esecuzione della Deliberazione di C.C.n.19 del 25/05/2016 avente ad oggetto "*Regolamento per l'affidamento di incarichi per il patrocinio in procedimenti contenziosi a professionisti esterni all'Ente*" e interamente richiamata la propria Determinazione R.G.n.3278 avente ad oggetto "*Approvazione di Albo di avvocati esterni e professionisti di cui all'art.12 del D.Lgs n.546/1992 per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto*"

RENDE NOTO

l'avvio delle procedure per l'aggiornamento dell'Albo di che trattasi.

La richiesta di iscrizione all'Albo per i nuovi istanti deve essere indirizzata al Comune di Barcellona P.G., corredata dalla documentazione di cui all'art.5 del Regolamento, allegato al presente avviso, **entro il 30 Novembre 2026**, attraverso una delle modalità di seguito indicate:

A) spedite con raccomandata a/r al Comune di Barcellona P.G., in via San Giovanni Bosco n. 1 - 98051 Barcellona P.G., intestate al Dirigente del I Settore/Ufficio Contenzioso, con indicazione ben visibile, all'esterno del plico, della dicitura di seguito indicata:
RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI E PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS.546/1992;

B) inoltrate a mezzo pec all'indirizzo: comunebarcellonapdg@postecert.it, con indicazione nell'oggetto della medesima pec della dicitura di seguito indicata: **RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI E PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS.546/1992;**

C) presentate all'Ufficio Posta in Entrata dello stesso Ente con indicazione ben visibile sulla

richiesta di iscrizione all'Albo della dicitura di seguito indicata: **RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI E PROFESSIONISTI DI CUI ALL'ART.12 DEL D.LGS.546/1992.**

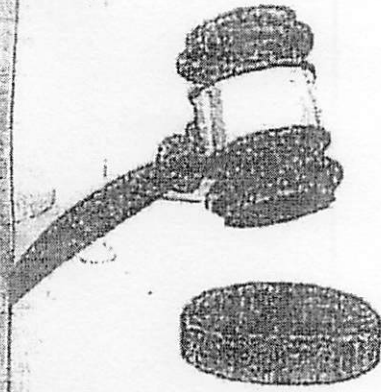
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo on line, consultabile sul sito web istituzionale e trasmesso ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel Distretto della Corte d'Appello di Messina.

Si evidenzia che il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 25.05.2016 viene disapplicato nella parte relativa all'art.15 avente ad oggetto "Compenso per l'attività prestata" in esecuzione della Legge n.49 del 21.04.2023.

Barcellona P.G. lì 29.09.2026

IL DIRIGENTE I SETTORE
(Dott.ssa Marina Lo Monaco)





COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

REGOLAMENTO

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL
PATROCINIO IN PROCEDIMENTI CONTENZIOSI
A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

TESTO DEFINITIVO APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2016 CON

DELIBERA CONSILIARE N. 19

INDICE

- Art. 1 - Disciplina della materia - oggetto e finalità**
- Art. 2 - Rappresentanza legale in giudizio**
- Art. 3 - Costituzione dell'albo e criteri per l'affidamento degli incarichi**
- Art. 4 - Affidamento di incarichi in procedimenti di mafia**
- Art. 5 - Procedura e documenti per l'iscrizione all'albo dei professionisti
esterni - requisiti**
- Art. 6 - Formazione dell'albo e cancellazione**
- Art. 7 - Incarico professionale e disciplinare**
- Art. 8 - Affidamenti fiduciari eccezionali**
- Art. 9 - Svolgimento degli incarichi e collaborazione tra uffici**
- Art. 10 - Liquidazione spese legali**
- Art. 11 - Registro degli incarichi - pubblicità e trasparenza**
- Art. 12 - Registro informatico dei contenziosi comunali**
- Art. 13 - Mediazione e negoziazione assistita**
- Art. 14 - Atti di transazione**
- Art. 15 - Compenso per l'attività prestata**
- Art. 16 - Costituzione di parte civile**
- Art. 17 - Abrogazioni e norme di rinvio**
- Art. 18 - Entrata in vigore**

Art. 1

Disciplina della materia - oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi agli avvocati ed ai professionisti di cui all'art. 12 DLgs. 546/92 (per i contenziosi tributari-fiscali) esterni all'ente, per il patrocinio dell'Amministrazione, la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione. Le finalità del presente regolamento sono:

1. Garantire la massima trasparenza nell'affidamento degli incarichi legali, contemperando il carattere fiduciario dell'incarico con la necessaria rotazione a parità di requisiti degli iscritti all'albo al fine di evitare cumulo degli incarichi;
2. Garantire il perseguimento della massima tutela degli interessi dell'ente e della collettività;
3. Garantire la massima economicità nell'affidamento degli incarichi.

L'incarico conferito si configura come incarico professionale fiduciario. Il conferimento dell'incarico deve attenersi ai principi enunciati all'art. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la gestione interna all'ente del contenzioso comunale di cui al comma 1, per garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Rappresentanza legale in giudizio

La rappresentanza in giudizio dell'ente è riservata esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, all'Assessore anziano, su conforme deliberazione della Giunta comunale, proposta dall'Assessore al contenzioso e predisposta dal Dirigente responsabile dell'Ufficio previa verifica della copertura finanziaria.

L'Assessore al contenzioso propone alla Giunta Municipale l'adozione della relativa delibera, contenente una sintetica descrizione dell'oggetto del contenzioso, l'autorizzazione al Sindaco di agire, resistere o intervenire nel giudizio, l'impegno di spesa per il relativo grado di giudizio e l'autorizzazione al Dirigente a sottoscrivere il disciplinare di incarico, nonché ogni altra informazione, impegno ed attestazione prevista dalla normativa in materia e dal presente Regolamento.

Alla proposta di delibera va allegato il disciplinare di incarico ed ogni altro atto ritenuto utile alla difesa dell'ente.

Art. 3

Costituzione dell'albo e criteri per l'affidamento degli incarichi

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi è istituito apposito albo di professionisti formato ai sensi del presente articolo e dei successivi, suddiviso nelle seguenti materie: civile, amministrativa, penale, tributaria-fiscale e lavoro.

I criteri che devono ispirare la scelta del professionista sono:

- * Specializzazioni ed esperienze risultanti dai *curricula* presentati;
- * Rotazione a parità di requisiti tra i professionisti, al fine di evitare cumulo di incarichi;
- * Evidente consequenzialità, complementarietà e continuità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- * Mantenimento, ove possibile, di un unico professionista in tutti i gradi di giudizio;

L'albo è aperto ai professionisti singoli, associati, o società di professionisti esercenti la professione di assistenza e patrocinio legale.

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo degli Avvocati o dei praticanti abilitati, tenuto da uno degli ordini di cui al RD.L. del 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in Legge 22 gennaio 1934, n. 36 e s.m.i, nonché i soggetti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92.

Potranno iscriversi all'albo professionisti che non abbiano in corso un contenzioso, a titolo personale o come socio di società di persone o di capitale, contro l'Ente. I

Potranno iscriversi all'albo i professionisti che al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo e per tutta la durata della stessa non patrocinino cause contro l'Ente.

L'albo è suddiviso in cinque sezioni:

1. Sezione Civile;
2. Sezione Amministrativa;
3. Sezione Penale;
4. Sezione Tributaria-Fiscale;
5. Sezione Lavoro

Da ogni sezione deve evincersi, a cura del richiedente, il titolo di: Praticante abilitato; Avvocato (o professionista di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92); Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Ogni Avvocato può fare richiesta di essere iscritto fino ad un massimo di due sezioni; i professionisti di cui all'art. 12 D.Lgs. 546/92, eccetto gli Avvocati, possono iscriversi alla sola sezione del contenzioso tributario-fiscale.

Nel *curriculum* professionale devono essere esplicitate le competenze, i titoli, l'esperienza maturata e le eventuali specializzazioni o master.

E' possibile per i professionisti, in sede di aggiornamento annuale, chiedere di cambiare sezione, purché si indichino le competenze, i titoli o l'esperienza a supporto della nuova iscrizione.

La tenuta dell'albo è affidata alla responsabilità dell'Ufficio contenzioso.

L'albo è aperto, non vi sono termini di scadenza; le richieste di iscrizione possono essere presentate in

qualunque momento, l'aggiornamento annuale si effettua entro il 30 novembre.

L'aggiornamento della fascia di iscrizione per i professionisti è onere degli stessi, che devono presentare apposita richiesta all'Ufficio contenzioso.

Art. 4

Affidamento di incarichi in procedimenti di mafia

Nell'ambito della sezione "penale", i professionisti possono dichiararsi disponibili a rappresentare l'ente nei procedimenti per "reati di mafia", senza alcun onere a carico dello stesso, che risponderà del solo rimborso delle eventuali spese vive strettamente necessarie. In questo caso il legale accetterà, nel relativo disciplinare, di limitare la richiesta dei compensi professionali a quelli eventualmente stabiliti dal Giudice in sentenza, che lo stesso professionista si farà carico di recuperare, senza oneri per l'ente, dall'imputato condannato o dal fondo di rotazione istituito con la legge n. 512 del 1999. Per tale tipologia di incarichi, resta fermo il carattere fiduciario a parità di condizioni economiche.

Art. 5

Procedura e documenti per l'iscrizione all'albo dei professionisti esterni — requisiti

Ai fini dell'istituzione dell'albo di cui all'art.4, il Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso provvede a pubblicare apposito avviso all'albo pretorio sul sito web dell'ente, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento. I professionisti interessati, il rappresentante dello studio associato o il legale rappresentante di società di professionisti, dovranno indicare, nell'istanza di iscrizione all'albo ed al *curriculum* professionale, i seguenti dati:

- a) cognome, nome e dati anagrafici;
- b) indirizzo dello studio, recapito telefonico e fax;
- c) indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata cui l'Ente può indirizzare ogni tipo di comunicazione;
- d) codice fiscale e partita IVA;
- e) estremi di iscrizione all'albo dell'Ordine di appartenenza con data di decorrenza;
- f) estremi della polizza assicurativa di responsabilità professionale, la cui copertura assicurativa deve essere di valore pari e/o superiore al valore della causa affidata dall'ente.

La domanda dovrà contenere l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali del professionista, risultanti da tutta la documentazione in possesso dell'ente, per le finalità di cui al presente regolamento.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di nullità dell'iscrizione, autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, attestante:

- 1) certificazione attestante che il professionista non patrocinii cause contro l'Ente dal momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo e per tutta la durata della stessa;

2. l'iscrizione all'albo professionale, con indicazione della data di prima iscrizione, eventuali sospensioni, cancellazioni e i motivi delle stesse;
3. l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4. la veridicità delle informazioni riportate nella domanda di iscrizione e nel *curriculum* professionale, con specifico riferimento agli incarichi assolti, alle attività svolte;
5. la conoscenza e l'accettazione di quanto statuito dal presente regolamento;
6. dichiarazione di presa visione ed accettazione delle condizioni economiche e dei compensi previsti dal successivo articolo 14;
7. la specificazione della sezione per la quale si fa richiesta di iscrizione;
8. l'impegno al rispetto dei doveri di natura deontologica;
9. l'assenza di condanne penali definitive per fatto doloso ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione;
10. la dichiarazione di non aver riportato sanzioni disciplinari pari o più gravi della "sospensione".

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Resta comunque salva la possibilità per l'ente di verificare direttamente quanto dichiarato o di chiedere certificazione specifica.

Art. 6

Formazione dell'albo e cancellazione

L'iscrizione all'albo, anche in sede di aggiornamento, nonché la modifica da parte di un professionista di sezione o fascia di iscrizione, consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza dell'istanza, della documentazione allegata e dei requisiti richiesti, da effettuarsi a cura di un gruppo di lavoro, anche intersettoriale, individuato dal Dirigente di Settore di concerto con l'Assessore al ramo. Le eventuali esclusioni motivate verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati. La formazione e la revisione dell'albo avverrà secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento.

I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'albo in ordine strettamente alfabetico nelle sezioni; l'inserimento non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non configura l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, al di fuori da quelli previsti dal presente regolamento.

I professionisti inseriti nell'albo Comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra iniziativa, nel caso in cui abbiano recato danni al Comune;
- c) detengano contenziosi contro l'ente al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione e per tutta la durata della stessa;

- d) abbiano, senza uno specifico e giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- e) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- f) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

L'avviso per la formazione e aggiornamento dell'elenco di professionisti esterni di cui al presente regolamento verrà inviato agli ordini professionali distrettuali, verrà pubblicato all'Albo pretorio online e sarà consultabile sul sito www.comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

Art. 7

Incarico professionale e disciplinare

Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare di patrocinio, predisposto dall'Ufficio contenzioso, nel rispetto del contenuto del presente regolamento. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti specifiche:

- a) il valore della causa, che dovrà, quando possibile, essere sempre determinato;
- b) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno, che deve tener conto delle norme vigenti all'atto del conferimento dell'incarico;
- c) l'impegno dell'incaricato a contenere la parcella nel limite dell'importo determinato dall'ufficio;
- d) l'obbligo per l'incaricato di aggiornare costantemente l'Ufficio contenzioso sull'attività svolta suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior esito ed allegando i provvedimenti giudiziali.

Nell'ambito della suddetta relazione periodica, il professionista dovrà indicare, specificatamente, la possibilità e/o l'opportunità di definire la lite mediante transazione.

- e) l'impegno a non azionare procedure monitorie in danno al Comune per il pagamento dei compensi professionali maturati, prima che siano trascorsi sei mesi dalla regolare richiesta di pagamento;
 - f) l'impegno a predisporre eventuale atto di transazione, se ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso;
 - g) dare atto che la liquidazione avverrà in relazione al preventivo di fattura;
 - h) la previsione di una specifica clausola con la quale il legale incaricato dichiara di aver preso visione del regolamento accettandolo integralmente.
 - i) Il possesso, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.
- Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

Art. 8

Affidamenti fiduciari eccezionali

L'Amministrazione ha facoltà di procedere ad individuare professionisti non iscritti nel predetto albo, laddove la particolare natura e complessità del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a

professionisti di larga e notoria fama o a riconosciuti specialisti nella materia.

L'eccellenza del contenzioso e la valutazione del professionista incaricato saranno motivati nel provvedimento di affidamento.

In queste ipotesi si applicano i limiti e la decurtazione di cui al successivo art. 15. Nelle specifiche materie (e nell'ambito del valore fissato) di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà discostarsi dai criteri indicati solo in via eccezionale, previa adeguata ed approfondita motivazione.

Art. 9

Svolgimento degli incarichi e collaborazione tra uffici

Il Dirigente dell'Ufficio interessato in ragione dell'oggetto del contendere, trasmetterà

prontamente all'Ufficio contenzioso tutta la documentazione in suo possesso necessaria al professionista per la predisposizione degli atti relativi al giudizio; nel termine massimo di dieci giorni dalla richiesta o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto oggetto di contenzioso, previo esperimento di tutti gli accertamenti ed approfondimenti necessari alla migliore tutela delle ragioni dell'Ente, lo stesso Dirigente dovrà predisporre e trasmettere all'Ufficio contenzioso una dettagliata relazione, cui andranno allegati tutti gli atti e documenti successivamente acquisiti o formati.

Dopo la firma del disciplinare d'incarico, il Dirigente dell'Ufficio contenzioso trasmetterà al professionista la Delibera di costituzione in giudizio e di affidamento della rappresentanza legale dell'amministrazione Comunale, nonché tutti gli atti trasmessi dagli uffici, ritenuti utili per la tutela degli interessi dell'ente.

Gli uffici sono tenuti a fornire al Dirigente responsabile dell'Ufficio contenzioso, nei tempi indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari ad una efficace difesa dell'ente.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta e senza ritardo, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa dell'ente.

Art. 10

Liquidazione spese legali

Il professionista deve attenersi, nella redazione della fattura, a quanto previsto all'art. 15. L'ufficio contenzioso provvederà, successivamente, alla relativa liquidazione, previo accertamento di quanto previsto dal presente regolamento e dal disciplinare di incarico.

Il legale incaricato, se necessario ai fini della difesa, potrà ricorrere all'assistenza di un domiciliatario dallo stesso liberamente scelto, dandone comunicazione all'Amministrazione e senza oneri aggiuntivi per la stessa.

Nell'ambito dell'impegno iniziale su richiesta motivata, il Dirigente può predisporre liquidazioni in acconto sul saldo programmato. In ogni caso la liquidazione del saldo dovrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dal Patto di Stabilità.

Articolo 11

Registro degli incarichi - pubblicità e trasparenza

Presso il servizio contenzioso è istituito un registro nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, e i corrispondenti oneri Finanziari. Tale registro sarà reso pubblico secondo le disposizioni di legge.

Art. 12

Registro informatico dei contenziosi comunali

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i contenziosi dovranno essere registrati, nonché costantemente e tempestivamente aggiornati, in apposito registro tenuto su supporto informatico che dovrà contenere i dati principali di ciascuna controversia che coinvolge l'Ente, quali:

1. Generalità del professionista incaricato ed estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
2. Autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio;
3. Importo del compenso preventivato.

Art. 13

Mediazione e negoziazione assistita

All'atto del conferimento dell'incarico, il professionista nominato è tenuto ad informare per iscritto l'ente della possibilità di avvalersi, ove previsto ed a seconda dei casi, del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita, in conformità alla normativa vigente.

Nei casi previsti dalla legge e dal presente articolo, per l'individuazione del Mediatore si procederà in accordo tra l'ente e il legale nominato.

All'organismo di mediazione potrà accedere personalmente il Dirigente competente per materia o un suo delegato.

Art. 14

Atti di transazione

Per la disciplina relativa agli atti di transazione si rinvia integralmente alle linee guida approvate con delibera

di Giunta Municipale n. 382 del 13/10/2005 o alle successive/eventuali modifiche e/o integrazioni che saranno formulate dall'organo esecutivo.

Art. 15

Compenso per l'attività prestata

Il compenso per l'attività prestata verrà calcolato ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

I compensi determinati ai sensi del comma precedente saranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura elettronica, così come segue:

Ferma restando la base di calcolo, individuata nei minimi tariffari vigenti in forza della normativa in vigore (quindi in ragione dell'Autorità competente e degli scaglioni di cui al Decreto Ministeriale n. 55/2014) - i compensi verranno decurtati nei termini e nella misura di seguito indicata, a prescindere dall'Autorità giudiziaria competente:

- riduzione del 10% per cause di valore compreso tra € 0,01 ed € 5.200,00;
- riduzione del 15% per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 52.000,00;
- riduzione del 25% per cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;
- riduzione del 30% per cause di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00;
- riduzione del 35% per cause di valore superiore ad € 520.000,00;
- riduzione del 25% per cause di valore indeterminato.

Rimane comunque fermo il tetto massimo di € 7.000, oltre accessori: specificatamente, il 15% per rimborso spese generali sul compenso totale della prestazione, CPA ed IVA nella misura di legge. Tale tetto non potrà essere superato nemmeno in caso in cui vi sia una sostituzione del legale (in tale ipotesi l'intero importo sarà suddiviso proporzionalmente fra i professionisti in funzione dell'attività prestata dal precedente e di quella che dovrà prestare il subentrante).

Nei giudizi penali si farà riferimento ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 con l'applicazione della riduzione in materia di gratuito patrocinio ex art. 106 bis del DPR 115/2002. Per tali giudizi, quando il comune si costituisce parte civile nei procedimenti per reati di mafia, l'ente risponderà del solo rimborso delle eventuali spese vive. Il legale si farà carico di recuperare i propri compensi dall'imputato condannato o dal Fondo di cui alla Legge n. 512 del 1999.

I compensi, come sopra determinati, non sono suscettibili di aumenti nel caso di più parti processuali.

E' fatto salvo il diritto del professionista di ottenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal Giudice, con recupero a carico dello stesso professionista, senza oneri aggiuntivi per il Comune e solo dopo che l'ente li abbia effettivamente ottenuti dalla controparte soccombente.

Art. 16

Costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile in procedimenti nei quali può ravvisarsi un interesse del Comune, *per l'esercizio del diritto alle restituzioni ed al risarcimento dei danni da illecito penale*, viene disposta con la procedura di cui alle norme del presente Regolamento e nel rispetto delle linee guida approvate con Delibera della Giunta Municipale n° 126 del 02/04/2013.

L'ente, al fine di razionalizzare e limitare le spese di costituzione in giudizio, nei procedimenti per le restituzioni ed il risarcimento dei danni conseguenti a condotte penalmente rilevanti poste in essere contro di esso, nel conciliare la riduzione delle spese con il diritto/dovere di richiedere ed ottenere quanto dovutogli a titolo di restituzioni e di risarcimento danni da illecito penale, si atterrà a quanto di seguito disposto:

I. Procedimenti a citazione diretta:

Nei casi in cui il reato per cui si procede sia di competenza del Giudice di Pace o del Tribunale in composizione monocratica con citazione diretta a giudizio, l'Ente eviterà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, formulando la relativa domanda solo in sede civile, dopo che l'imputato abbia riportato condanna, ancorché non definitiva, in qualsiasi grado di giudizio; alla sentenza di condanna è equiparata, ai fini che qui interessano, la "applicazione della pena su richiesta delle parti" (artt.444 e ss. cp.p.).

Nello stesso modo si procederà in caso di decreto penale di condanna non opposto, di sentenza conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (artt.459 e ss. cp.p.), nonché di sentenza conseguente a "giudizio direttissimo" (artt.449 e ss. cp.p.) o "abbreviato" (artt.438 e ss. cp.p.).

La domanda verrà proposta in sede civile, inoltre, previa eventuale valutazione, nel caso di pronunce dubitative di cui al successivo punto III, in tutti i casi di sentenza assolutoria perché il fatto non costituisce reato, non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o manca una condizione di procedibilità.

II. Procedimenti con udienza preliminare:

Nei procedimenti in cui l'azione penale venga esercitata con "richiesta di rinvio a giudizio" (artt.416 e ss. c.p.p.), l'ente si costituirà parte civile solo dopo l'eventuale "decreto che dispone il giudizio" (artt.429 e ss. c.p.p.), nel termine di cui all'art.484 c.p.p.

Nello stesso termine, l'ente si costituirà parte civile nel procedimento penale in cui l'azione penale sia esercitata con "richiesta di giudizio immediato" (artt.453 e ss. c.p.p.).

La domanda di risarcimento verrà formulata innanzi al Giudice civile nel caso in cui intervenga sentenza di non luogo a procedere (art.425 c.p.p.) — ad eccezione dei casi in cui la pronuncia stabilisca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso — nonché in tutti i casi in cui l'udienza preliminare si concluda con una "applicazione della pena su richiesta delle parti" (artt.444 e ss. c.p.p.) o con condanna resa in esito a "giudizio abbreviato" (artt.438 e ss. c.p.p.). Nei procedimenti sopra menzionati si applica la disposizione già prevista al precedente comma 1 terzo periodo.

III. Pronunce dubitative:

Nel caso in cui i procedimenti penali si concludano con pronunce dubitative nel merito (art.530 comma II c.p.p.), occorrerà valutare, in considerazione dell'esistenza di eventuali ulteriori elementi da sottoporre alla valutazione del Giudice civile, l'opportunità di proporre domanda in quella sede, anche sulla scorta di eventuali pareri legali.

IV. Deroghe:

In espressa deroga a quanto previsto al presente art 19, il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si costituirà sempre parte civile, sin dal primo momento utile, ove le condotte dalle quali sarebbe scaturito il danno di cui si richiede il risarcimento configurino reati di associazione di stampo mafioso, concorso esterno in associazione di stampo mafioso, nonché qualunque altro reato aggravato ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 152/1991.

Art. 17

Abrogazioni e norme di rinvio

Sono abrogate tutte le norme, di rango pari o inferiore, incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Per quanto qui non disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in materia al momento del conferimento dell'incarico ed al Codice Deontologico del professionista incaricato.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'adozione della Deliberazione del Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, entrerà in vigore il 31° giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.